



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, come modificato dal decreto del 7 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il provvedimento MEF - RGS - Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l'annualità 2023 e/o annualità precedenti;

Visto il provvedimento MEF - RGS - prot. n. 209538 del 26 settembre 2024 con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, di complessivi n. 3 società di revisione legale e n. 901 revisori persone fisiche già sospesi che, decorso il termine previsto dall'articolo 24-ter, comma 4, risultano non aver regolarizzato la propria posizione contributiva;

Considerato che n. 1 revisore legale di cui all'allegato A ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva successivamente alla data del 6 dicembre 2023 ma, comunque, entro la data del provvedimento che ne ha disposto la cancellazione dal Registro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento, con efficacia *ex tunc*, della cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta con il citato provvedimento del 26 settembre 2024 di n. 1 revisore legale di cui all'allegato A e contestualmente di doverne revocare la sospensione disposta con il provvedimento del 6 dicembre 2023, a decorrere dalla data in cui il nominativo ha effettuato il versamento dei contributi omessi;

#### DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, è annullata la cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta con provvedimento del 26 settembre 2024 e contestualmente è revocata la sospensione disposta con provvedimento del 6 dicembre 2023, di n. 1 revisore legale di cui all'allegato A, a decorrere dalla data indicata per il nominativo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

Firmatario 1

## Allegato A

- 1) 88617 GAITA RAFFAELLA, nato a TARANTO (TA) il 24 maggio 1965,  
sospensione revocata dal 24 settembre 2024.